

CONVENZIONE UFFICIO UNICO PERSONALE
(Comuni convenzionati Castel Frentano – Mozzagrogna – Paglieta – Treglio)

Ente capofila Comune di Castel Frentano

Corso Roma n.25 – 66032 Castel Frentano (CH)
Codice fiscale – Partita IVA 00253170690 - telefono 0872/55931 - fax 0872/672009
e-mail: antonio.spadano@comunedicastelfrentano.it

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE PRESSO L'UUP

DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI

OPPORTUNITA' LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE

DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (CUG)

(ART.57 DEL D.LGS. N.165/2001)

Art. 1 – Oggetto ed ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, presso l'Ufficio Unico Personale (UUP) di cui alla convenzione ex art.30 D.Lgs. n.267/2000 stipulata tra i comuni Castel Frentano (ente capofila), Mozzagrogna, Paglieta e Treglio, in attuazione di quanto deciso con verbale del 24 novembre 2015 dalla Conferenza dei sindaci, organo di governo della convenzione stessa, del "Comitato di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", di seguito indicato con l'acronimo CUG, nonché i suoi conseguenti rapporti con gli enti convenzionati.
2. Il CUG, da istituire in tutte le pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art.57 del D.Lgs. n.165/2001, sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i comitati per le pari opportunità ed i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi o da altre disposizioni.
3. L'istituzione del CUG in forma associata, prevista dalle linee guida di cui alla direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, è finalizzata, attraverso la previsione di una sola struttura deputata allo svolgimento delle funzioni d'istituto per tutti gli enti convenzionati, a garantire una maggiore efficacia, efficienza ed economicità gestionale, a semplificare i relativi adempimenti ed a ottimizzare le risorse disponibili.

Art. 2 - Costituzione e composizione

1. La costituzione del CUG, il quale è unico ed esercita la propria attività con riguardo a tutto il personale dei comuni convenzionati, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il CUG è composto da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello dei comuni convenzionati, e da un pari numero di dipendenti in rappresentanza dei comuni stessi, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
3. Le organizzazioni sindacali chiamate a designare i propri rappresentanti in seno al CUG sono esclusivamente quelle individuate dall'ARAN come rappresentative ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.165/2001.

Art. 3 – Nomina e durata in carica

1. Il CUG è nominato con atto del responsabile dell'UUP il quale designa, tra i rappresentanti dei comuni convenzionati, anche il presidente del CUG stesso.
2. I componenti dei comuni convenzionati sono individuati, tra i dipendenti che hanno manifestato il loro interesse a seguito di apposito avviso, sulla base del curriculum trasmesso e tenendo conto, in particolare:
 - delle conoscenze nelle materie di competenza del CUG;
 - delle esperienze nell'ambito delle pari opportunità, del mobbing e del contrasto alle discriminazioni;
 - delle attitudini relazionali e motivazionali;
 - dell'opportunità di garantire, per quanto possibile, la rappresentanza di tutti i comuni convenzionati.
3. Il presidente deve possedere, possibilmente, anche capacità organizzative ed esperienza maturata in analoghi organismi o nell'esercizio di funzioni di gestione del personale.

4. I componenti del CUG, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5, restano in carica per quattro anni e, i relativi incarichi, possono essere rinnovati una sola volta.
5. Nel caso di cessazione o scioglimento della convenzione UUP tutti i componenti del CUG decadono dalla carica.

Art. 4 – Sede operativa e funzionamento

1. Il CUG ha la propria sede operativa presso la sede municipale del comune di Castel Frentano, ente capofila della convenzione UUP.
2. Per lo svolgimento della sua attività il CUG utilizza le risorse umane e strumentali in dotazione all'UUP.
3. I componenti del CUG esplicano le loro funzioni, di norma, durante l'ordinario orario di lavoro.
4. Qualora l'attività venga svolta, per oggettive esigenze, oltre il normale orario lavorativo, trova applicazione la disciplina prevista dal CCNL di comparto in materia di lavoro straordinario.
5. Entro 60 giorni dall'insediamento il CUG adotta un regolamento interno, sulla base dello schema appositamente predisposto dal responsabile dell'UUP, disciplinante le modalità per il suo funzionamento.

Art. 5 - Attribuzioni

1. Il CUG contribuisce, in generale, all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico migliorando, con la sua attività, l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente lavorativo connotato dal benessere organizzativo, dal rispetto dei principi di pari opportunità e dal contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica verso i lavoratori.
2. In particolare ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.
3. La funzione propositiva viene esercitata, principalmente, in materia di:
 - predisposizione di piani di azioni positive per favorire l'uguaglianza sul lavoro tra uomini e donne;
 - promozione e potenziamento di ogni iniziativa volta ad attuare politiche di conciliazione tra la vita privata e quella lavorativa e la diffusione della cultura delle pari opportunità;
 - aspetti in tema di contrattazione decentrata integrativa che rientrano nella sfera delle proprie competenze;
 - iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità tra le persone e le connesse azioni positive;
 - analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
 - diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni, anche in collaborazione con la consigliera di parità competente per territorio;
 - azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
 - azioni positive, interventi e progetti quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche sui luoghi di lavoro.
4. La funzione consultiva viene esercitata, principalmente, in materia di:
 - progetti di riorganizzazione dei comuni convenzionati;
 - piani di formazione del personale;
 - orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa ed interventi di conciliazione;

- criteri di valutazione del personale;
 - aspetti in tema di contrattazione decentrata integrativa che rientrino nella sfera delle proprie competenze.
5. La funzione di verifica viene esercitata, principalmente, in materia di:
- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in tema di pari opportunità;
 - esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;
 - esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing);
 - assenza di ogni forma di discriminazione, diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione ed alla lingua nell'accesso agli impieghi, nelle condizioni lavorative, nella formazione professionale, negli avanzamenti di carriera e nella sicurezza sul lavoro.
6. Il CUG promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo anche mediante la proposta, ai soggetti competenti, di specifici piani formativi per tutti i dipendenti.

Art. 6 – Rapporti con i comuni convenzionati

1. I rapporti tra il CUG, le strutture organizzative dei comuni convenzionati ed i relativi organi di governo sono improntati alla massima e reciproca collaborazione.
2. Il CUG opera in stretto raccordo con i vertici amministrativi dei comuni convenzionati i quali forniscono, a richiesta del presidente, i dati, le informazioni e i documenti necessari a garantirne l'effettiva operatività.
3. I comuni convenzionati consultano il CUG prima di adottare i più significativi atti riguardanti l'organizzazione e gestione delle risorse umane.
4. Il CUG mette a disposizione il materiale informativo e documentale in suo possesso utile, ai competenti uffici dei comuni convenzionati, per l'adozione di eventuali provvedimenti nelle materie di competenza del CUG stesso.

Art. 7 – Collaborazione con altri organismi

1. Il CUG collabora, prioritariamente, con la consigliera di parità competente per territorio e con la consigliera nazionale di parità, nell'ottica di pervenire ad un significativo scambio di informazioni in ordine alle rispettive funzioni ed iniziative.
2. La collaborazione con la consigliera nazionale di parità, contemplata peraltro dall'art.57 del D.Lgs. n.165/2001, si realizza anche attraverso il raccordo con "l'Osservatorio interistituzionale sulle buone prassi e la contrattazione decentrata" previsto dal Piano Italia 2020 denominato: "Programma di azioni per l'inclusione delle donne nel mercato del lavoro".
3. Nell'ambito delle linee guida di cui alla direttiva emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 2011, il CUG e la consigliera di parità competente per territorio valutano l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire progetti comuni ed avviare, in ambiti specifici, una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità mirate ad alimentare la banca dati del succitato Osservatorio, specie con riferimento alla trasmissione delle cd. nuove prassi.
4. Nelle materie di propria competenza il CUG, al fine di sviluppare un'azione il più possibile incisiva e condivisa, instaura e mantiene rapporti di reciproca collaborazione anche con il Nucleo di valutazione operante presso l'UUP e le rappresentanze sindacali aziendali e territoriali.

Art. 8 – Adempimenti pubblicitari

1. Ai fini di garantire un'adeguata conoscenza delle attività del CUG il comune di Castel Frentano, ente capofila della convenzione UUP, realizza una specifica area sul proprio portale telematico.
2. Il presidente del CUG assicura il costante aggiornamento di tale area mediante la pubblicazione dei verbali delle decisioni assunte e delle informazioni relative all'attività svolta.
3. Nell'area dedicata del website istituzionale vanno pubblicate anche le modalità per contattare direttamente il CUG.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

1. I componenti del CUG sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni e i documenti in possesso del CUG devono pertanto essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme contenute nel codice della privacy.

Art. 10 – Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, che istituisce il CUG in forma associata, acquista efficacia una volta che, positivamente esaminato dalla Conferenza dei sindaci, è adottato dai singoli comuni convenzionati con apposita delibera giunta da trasmettere in copia all'UUP.
2. La disciplina di cui al precedente comma 1 trova applicazione anche nei casi di modifiche regolamentari.
3. Con la formale costituzione del CUG in forma associata vengono meno tutti i CUG eventualmente già operanti presso i singoli comuni convenzionati.
4. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme previste in materia dalla legge e dai contratti collettivi di comparto.
